



Legge 20/2006 art. 10 co. 1 lett. c)

Finanziamenti dei rapporti convenzionali tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5, comma 1 L. 381/1991

Per creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate



Legge 20/2006 art. 10 co. 1 lett. c)

Finanziamenti dei rapporti convenzionali tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5, comma 1 L. 381/1991

In **FVG** i finanziamenti di cui **all'art. 5 della L. 381/1991** sono disciplinati dagli **artt. 26 - 30 del** DPRReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii. **(Regolamento attuativo della L.R. 20/2006)**.

Essi hanno come scopo favorire l'acquisizione di beni e servizi forniti da cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale ad enti pubblici, anche economici, e a società di capitali a partecipazione pubblica.

Ai fini del finanziamento, i rapporti tra enti pubblici, società partecipate e cooperative sociali devono essere siglati attraverso la stipula di convenzioni finalizzate alla creazione di nuove opportunità lavorative a favore delle persone svantaggiate.



Di cosa si tratta:

- il finanziamento delle convenzioni è una misura di incentivazione agli enti locali e alle aziende di servizio pubbliche che può dare respiro alla cooperazione sociale B e, per suo tramite, alle fasce fragili della società;
- nel concreto, se l'Ente decide di affidare un appalto riservato alle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'Albo regionale, può chiedere alla Regione di contribuire ad abbattere il costo del servizio affidato nel limite del 40% del valore della prestazione dedotta in convenzione;
- nel complesso, con tale misura, risulta incentivata la possibilità di affidamenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle categorie più deboli, purtroppo sempre più ampie e complesse in questa fase di generale crisi sociale.



Chi può beneficiare direttamente della misura:

- **BENEFICIARI:** possono beneficiare dei finanziamenti gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, **con l'esclusione delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;**
- **SPESE FINANZIABILI:** sono ammesse a finanziamento le **spese** sotto la soglia europea **relative a servizi forniti agli enti pubblici** o alle società di capitali a partecipazione pubblica **da cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale;**
- **REQUISITO TEMPORALE DELLA CONVENZIONE:** detti servizi sono oggetto di **convenzioni tipo stipulate nei 12 mesi precedenti** la scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento e le convenzioni stipulate **entro il termine del 31 luglio dell'anno di presentazione della domanda medesima.**



Attraverso quali strumenti si può beneficiare della misura:

L.R. 20/2006 Capo IV « Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici»

Per facilitare la redazione della convenzione si rinvia allo schema-tipo approvato con D.P. Reg 320/Pres. del 24 novembre 2008, disponibile sul sito della Regione FVG nella sezione dedicata alle Cooperative sociali:

Vai al sito...

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA13/>



Contenuti della Convenzione

L' art. 23 della L.R. 20/2006 disciplina i **contenuti della convenzione**:

- le **finalità**, l'**attività** oggetto della convenzione e le **modalità di svolgimento**;
- la **durata** della convenzione;
- il **numero**, le **qualificazioni e i requisiti di professionalità** ed esperienza del **personale** impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività e requisiti di professionalità;
- l'**inserimento lavorativo** delle persone svantaggiate;
- l'utilizzo di beni e strutture;
- il **rispetto dei contratti di lavoro**;
- l'osservanza delle norme vigenti in materia di **sicurezza e salute dei lavoratori**;
- il **corrispettivo**, la **modalità di pagamento** e la revisione dei prezzi;
- la **verifica, vigilanza e valutazione** relative alla fornitura;
- inadempienze e clausole di risoluzione.



Il finanziamento 2025

Per la misura incentivante a favore degli Enti che stipulano convenzioni con Cooperative B è previsto un finanziamento per il 2025 di

euro 900.000,00

con riferimento al capitolo di spesa 9048 del Bilancio regionale



Il riparto del finanziamento

I finanziamenti sono concessi con riparto delle risorse disponibili in proporzione al valore del servizio oggetto della convenzione e al numero, **in Unità di Lavoro Annuo (ULA)**, di persone svantaggiate previste per l'effettuazione del servizio fornito dalle cooperative sociali di tipo b), definito applicando i calcoli di cui all'**Allegato D del Regolamento attuativo della L.R. 20/2006**.

CALCOLO DEL FINANZIAMENTO

QUOTA 1:

$$Q1 = S * 0,50 / \sum_{i=1}^n Ki$$
$$P1i = Q1 * Ki$$

QUOTA 2:

$$Q2 = S * 0,50 / \sum_{i=1}^n Zi$$

Con $Zi = Hi * Ki$

$$P2i = Q2 * Zi$$

S = stanziamento annuale di bilancio a finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, stipulate tra enti pubblici e cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione F.V.G..

Ki = valore della prestazione dedotta in convenzione.

Hi = numero di persone svantaggiate espresse in ULA previsto per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione.

n = numero totale delle convenzioni ammesse a finanziamento.

FINANZIAMENTO CONCEDIBILE:

$$Fi = P1i + P2i$$

Fi = finanziamento totale concedibile.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, nel caso in cui il finanziamento concedibile superi il 40 per cento del valore della convenzione, l'importo calcolato verrà ricondotto a tale limite massimo.



Quali criteri applica la Regione per la concessione dei finanziamenti:

- indicazione negli elenchi del personale allegati alle convenzioni del **numero di lavoratori svantaggiati** impiegati per l'esecuzione della prestazione;
- **obbligo** per le cooperative sociali di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le **clausole dei contratti** collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la **normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**;
- iscrizione della **cooperativa** sociale alla **sezione B) dell'Albo regionale**;
- rispetto dei termini e le modalità previste di invio delle domande e dei documenti di rendicontazione.



FOCUS:

Calcolo delle ULA con svantaggio

Il finanziamento viene concesso anche sulla base delle Unità di lavoro annue (ULA) svantaggiate impiegate dalla cooperativa sociale per l'erogazione del servizio reso all'ente che richiede la misura contributiva.

Il dato riveste primaria importanza soprattutto sul versante della finalità sociale perseguita dalla misura incentivante



Cos'è un' ULA?

Un' **ULA** è pari a un lavoratore dipendente a tempo pieno che presta la sua opera continuativamente nell'arco dell'intero anno; conseguentemente i lavoratori a tempo parziale o con contratti a tempo determinato inferiori all'anno sono conteggiati in **frazioni di ULA**.

Sono considerati lavoratori dipendenti gli iscritti nel libro matricola della cooperativa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza .

Nei lavoratori dipendenti sono inclusi i soci della cooperativa che vi esercitano un'attività regolare e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dalla medesima. Sono esclusi dal calcolo delle ULA i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento.



Indicazioni per un corretto calcolo delle ULA

Al fine di evitare disallineamenti tra il quantum ammesso in sede di concessione e l'ammontare effettivamente riconosciuto ad esito della rendicontazione,

si consiglia, in vista della presentazione della domanda di finanziamento, di chiedere alle cooperative sociali affidatarie un **calcolo stimato delle ULA con svantaggio contraddistinto da un alto grado di accuratezza.**



Come si procede al conteggio...

Per facilitare l'operazione di calcolo si indica di seguito l'esempio riportato nell'allegato 1, art. 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005:

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:



Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.”

!ATTENZIONE!

Si precisa che le ULA con svantaggio indicate in sede di domanda devono riguardare esclusivamente le prestazioni lavorative inerenti la specifica convenzione per la quale si richiede il finanziamento



La presentazione della domanda



Quali servizi possono essere finanziati?

Sono ammesse le domande relative a convenzioni che soddisfino le seguenti condizioni:

- Prestazioni oggetto di convenzioni **stipulate nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande cioè dal 1 aprile 2024**
- Prestazioni oggetto di convenzioni stipulate entro **il 31 luglio 2025**



Termini

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, ed è compreso tra le ore 9:15 del 2 gennaio e le ore 16:30 del 31 marzo di ogni anno.

Nel caso in cui il termine del 31 marzo ricada in una giornata non lavorativa viene prorogato al primo lavorativo seguente.



Modalità

La documentazione per la domanda deve essere **inoltrata unicamente tramite il sistema informatico IOL «Istanze On Line»**, accessibile dalla pagina relativa alla misura di intervento “Finanziamenti a enti pubblici per convenzioni tipo stipulate con cooperative sociali”, sul sito della Regione FVG nella sezione dedicata alle Cooperative sociali:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA107/>

accesso al sistema iol

Presentazione della domanda

Procedimento da scegliere: L.R. 20/2006 - Riparto - Finanziamenti a convenzioni tra cooperative sociali ed enti pubblici

Linee guida per la presentazione della domanda



Modulistica

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzata la modulistica resa disponibile nella pagina relativa alla misura di intervento “Finanziamenti a enti pubblici per convenzioni tipo stipulate con cooperative sociali”, sul sito della Regione FVG nella sezione dedicata alle Cooperative sociali:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA107/modulistica/>

Finanziamenti a enti PUBBLICI PER CONVENZIONI TIPO STIPULATE CON COOPERATIVE SOCIALI

MODULISTICA PER LA DOMANDA

Istruzioni per la presentazione della domanda di finanziamento - annualità 2023

 formato pdf

Dichiarazione allegata alla domanda

 formato pdf

 formato doc

Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa oggetto di finanziamento

 formato pdf

 formato doc

Dichiarazione "de minimis"

 formato pdf

 formato doc



Allegati

- **relazione illustrativa** dettagliata dell'iniziativa per la quale viene richiesto finanziamento;
- **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà;
- nel caso in cui la convenzione sia già stata stipulata al momento della presentazione della domanda di finanziamento, **copia della convenzione**;
- nel caso in cui la convenzione non sia ancora stata stipulata al momento della presentazione della domanda di finanziamento, **copia degli atti di autorizzazione di affidamento del servizio**;
- nel caso in cui il richiedente sia ente pubblico economico o società di capitali a partecipazione pubblica, **dichiarazione «de minimis»**.



La presentazione della rendicontazione



Termini

Il termine perentorio per la presentazione della rendicontazione è l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di incentivo.

In caso di **convenzioni di durata pluriennale** la rendicontazione è presentata separatamente per ogni quota annuale di servizio **fornito entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.**

Nel caso di convenzioni di durata annuale **la rendicontazione viene presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo** alla conclusione del servizio fornito.



Rendiconto con IOL

La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata attraverso il sistema informatico IOL, accessibile alla seguente pagina web :

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA107/>



Come fare?

In caso di difficoltà in sede di rendicontazione sono consultabili le « **istruzioni per la presentazione della rendicontazione** », accessibili direttamente alla pagina del sito della Regione.

Le trovi qui:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA107/modulistica/>



Contatti:

Unità operativa specialistica (uos) di bilancio e coordinamento strategico
- Servizio politiche per il Terzo settore

Responsabile del Procedimento

Direttore del Servizio Politiche per il Terzo Settore

e-mail cooperazione.sociale@regione.fvg.it

Contatti:

dott.ssa Federica Morgera, via Cassa di Risparmio 10, Trieste tel. 040 - 3775623

e-mail federica.morgera@regione.fvg.it

sig.ra Daniela Del Fabro, via Pozzuolo 330, Udine tel. 0432 – 279927

e-mail daniela.delfabro@regione.fvg.it